



**TRIBUNALE DI TORINO**

- SEZIONE SESTA CIVILE - FALLIMENTARE -

**Proc. V.G. n. 2253/2019**

**DECRETO DI OMOLOGA  
DEL PIANO DEL CONSUMATORE**

*ex art. 12-bis legge n. 3/2012*

Il Giudice, Stefano Miglietta,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9/5/2019;  
richiamato il contenuto del decreto di fissazione di tale udienza;  
osserva quanto segue.

**Premesso che**

- , al fine di comporre la propria crisi da sovraindebitamento, ha depositato una proposta di piano del consumatore nella quale, in sintesi, sono previsti:
  - il pagamento a favore dei creditori della somma complessiva di € 15.000,00, corrisposta in sessanta rate mensili dell'importo di € 250,00 ciascuna, nel solo caso di omologa del piano del consumatore e a decorrere dal passaggio in giudicato del decreto di omologa;
  - la destinazione di tale somma al pagamento integrale ed in un'unica soluzione delle spese in prededuzione, dei costi relativi alla procedura, dei crediti privilegiati e dei crediti chirografari, questi ultimi nella misura del 23,2%;
  - il pagamento integrale del debito nei confronti della derivante dal contratto di mutuo stipulato per l'acquisto della casa di abitazione, ad oggi adempiuto con regolarità;
- ricevuta la comunicazione del piano del consumatore proposto dal ricorrente, nel procedimento in esame non si è costituito alcun creditore e non sono state presentate osservazioni sul piano medesimo;
- il debitore ha, quindi, insistito per l'omologazione del piano del consumatore;

**considerato che**

- nel caso in esame, non essendo stato sollevato alcun dubbio sulla qualità di consumatore della ricorrente, occorre che il Tribunale, in primo luogo, accerti l'assenza della condizione soggettiva ostativa all'omologa prevista dall'art. 12 bis, comma 3, l. n. 3/2012, secondo il quale il giudice, ai fini dell'omologa del piano, deve escludere che il



consumatore abbia *“assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”*;

- la debitrice ha individuato la causa dello squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte nel  
nella successiva separazione matrimoniale, dichiarata con sentenza dal Tribunale di Torino

;

- la narrazione, avvalorata dalla conforme attestazione del professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC, risulta credibile alla luce dei documenti prodotti dalla parte

;

- risulta, pertanto, che l'attuale situazione economica della ricorrente, oggettivamente caratterizzata da un incontestato grave stato di indebitamento, sia stata causata da un eccessivo ricorso al credito tra gli anni 2015 e 2017, dovuto presumibilmente ad una progressiva e compulsiva perdita di controllo della gestione delle proprie risorse finanziarie, in assenza di una reale volontà di assumere obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e, in ogni caso, nell'ambito di una situazione personale

- risulta, dunque, che  
abbia costituito il motivo che ha spinto la sig.ra  
a fare ampio ricorso al credito per far fronte sia ai debiti contratti che al mantenimento dei due figli successivamente alla separazione dal marito e, pertanto, costituisca la causa della definitiva incapacità della ricorrente di fare fronte alle obbligazioni restitutorie derivanti da quei contratti;

**ritenuto che**

- ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. A) della legge n. 3/2012;
- il ricorrente è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. B) della legge n. 3/2012 e risulta meritevole di accedere al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesto, per le ragioni già esposte in precedenza;
- risultano soddisfatti i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 legge n. 3/2012;
- l'O.C.C. ha attestato la fattibilità del piano e non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;



- non sono state sollevate contestazioni da parte dei creditori all'omologazione del piano del consumatore proposto dal ricorrente, ad eccezione di quelle esaminate e superate in questa sede;

**P. Q. M.**

visti gli artt. 12 bis e 12 ter della l. n. 3/2012,

**omologa** il piano del consumatore proposto dal ricorrente, nei termini e con le modalità proposte;

**nomina** liquidatore il dott. Davide Borla, onerandolo

- di vigilare sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà sorte nella sua esecuzione;
- di tutti gli ulteriori obblighi ed attività previsti dall'art. 13 della l. n. 3/2012;

**avverte** che dalla data del presente decreto di omologazione,

- i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o azioni cautelari sul patrimonio del debitore, né possono acquisire diritti di prelazione sullo stesso;
- i creditori per causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

**dispone** che il presente decreto, unitamente al piano del consumatore, sia comunicato a cura dell'O.C.C. a ciascun creditore nelle forme di legge e pubblicato sul sito del Tribunale – apposita sezione, entro dieci giorni dalla comunicazione;

**manda** la Cancelleria per le comunicazioni alle parti ed al dott. Davide Borla.

Torino, 16 maggio 2019

Il Giudice  
(Stefano Miglietta)

